

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2013

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2013**



Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: maggio 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-032-7 - codice: JRE96 - nic: 184 - prezzo: € 50,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

SOMMARIO

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 13 DPR 22/1997](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 13 DPR 22/1997 --> OCCUPAZIONE DIVENUTA ILLEGITTIMA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 13 DPR 22/1997 --> OCCUPAZIONE DIVENUTA ILLEGITTIMA --> RESPONSABILITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 13 DPR 22/1997 --> OCCUPAZIONE DIVENUTA ILLEGITTIMA --> TUTELA RISARCITORIA/RESTITUTORIA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 49.5 DPR 327/2001](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 5 L 225/1992](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> ATTIVITÀ EDILIZIA IN DEROGA AL D.P.R. 380/2001](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> BASTIONI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> COSTONI ROCCIOSI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> EDIFICI PERICOLANTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI RADIOTELEFONIA, INAMMISSIBILITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> LIQUAMI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> MANIFESTAZIONI POPOLARI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> MANUTENZIONE MANTO STRADALE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> MURI DI SOSTEGNO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> PIANTE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> PULIZIA CANALI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SALUTE PUBBLICA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SGOMBERO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SGOMBERO --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SGOMBERO --> MOTIVAZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI -->](#)

[CASISTICA --> SICUREZZA URBANA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> CASISTICA --> SOSPENSIONE DI LAVORI PUBBLICI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> DEROGHE A NORME DI LEGGE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> DISCREZIONALITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ESECUZIONE IN DANNO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> FINALITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> INTERPRETAZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> ACQUISIZIONE AREE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> ECCEZIONALITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> IMPREVEDIBILITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> PERICULUM IN MORA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> PREESISTENTI LIMITAZIONI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> TEMPORANEITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI -->](#)

[PRESUPPOSTI --> URGENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON L'AUTOTUTELA ESECUTIVA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON LA DISCIPLINA ORDINARIA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RAPPORTO CON L'ESPROPRIAZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RAPPORTO CON L'OCCUPAZIONE D'URGENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RAPPORTO CON LE SANZIONI EDILIZIE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RESTITUZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RESTITUZIONE --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RESTITUZIONE --> RESPONSABILITÀ](#)

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n.5831 del 26/06/2012 - Relatore: Rosa Perna - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi:

L'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., che radica nel Tar del Lazio la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti amministrativi commissariali per le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24.2.1992, n. 225, è una norma sulla competenza, su questa esclusivamente disponendo, attribuendola al TAR del Lazio, senza nulla statuire in ordine alla giurisdizione.

Estratto: «Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che il provvedimento impugnato con il terzo atto per motivi aggiunti sia adottato anche dal commissario di governo delegato ex OO.PP.3849/2010 e 3891/2010 e che esso contenga la diffida alla società ricorrente "ad adottare idonee misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda delle aree di propria pertinenza incluse nel perimetro del sito di Giugliano in Campania (Napoli)...".E invero, quanto al profilo dell'autorità emanante, nella fattispecie, la giurisdizione dell'adito Giudice non potrebbe affermarsi sulla base dell'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., che radica nel Tar del Lazio la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti amministrativi commissariali per le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 24.2.1992, n. 225; ciò, in quanto, come chiarito dal Giudice di legittimità – sia pure in relazione alla previgente disposizione poi abrogata dal d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 - "il D.L. n. 245 del 2005, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, [si deve] interpretare in conformità della sua chiara lettera - che fa riferimento alla "competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti commissariali" in relazione alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 1, - come norma sulla competenza, su questa esclusivamente disponendo, attribuendola al TAR del Lazio, senza nulla statuire in ordine alla giurisdizione".»

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n.4296 del 14/05/2012 - Relatore: Rosa Perna - Presidente: Roberto Politi

Sintesi:

L'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., che radica nel TAR Roma la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti amministrativi commissariali per le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell'art. 5, co. 1, legge 225/1992 è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione.

Estratto: «Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che il provvedimento impugnato faceva seguito ad una nota del Commissario di Governo ex OPCM n. 3849/10 (prot. n. 2010/4500 del 10.9.2011), che rappresentava all'intimato Comune la necessità di disporre, "con la massima urgenza, i provvedimenti di divieto di attingimento delle acque da tutti i pozzi individuati dalla Provincia di Napoli e contenuti nell'abito dell'area individuata

dal Consulente Tecnico di Ufficio della Procura di Napoli [...]”, nonché ad una successiva nota del Commissario di Governo (prot. n. 2011/1399 del 21.3.2011), nella quale si ordinava, “in particolare: a) al sindaco del Comune di Giugliano, in qualità di massima autorità sanitaria locale, di provvedere ad emettere apposita ordinanza sindacale di interdizione all’utilizzo dei pozzi risultati contaminati dalle analisi ARPAC; b) all’Amministrazione provinciale, a seguito di dette ordinanze, di provvedere alla revoca delle concessioni dei pozzi con la chiusura e la sigillatura degli stessi”.E invero, nella fattispecie, la giurisdizione dell’adito Giudice non potrebbe affermarsi sulla base dell’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a., che radica nel Tar del Lazio la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti amministrativi commissariali per le situazioni di emergenza, dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 24.2.1992, n. 225; ciò, in quanto, come chiarito dal Giudice di legittimità – sia pure in relazione alla previgente disposizione poi abrogata dal d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 - “il D.L. n. 245 del 2005, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, [si deve] interpretare in conformità della sua chiara lettera - che fa riferimento alla "competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti commissariali" in relazione alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 1, - come norma sulla competenza, su questa esclusivamente disponendo, attribuendola al TAR del Lazio, senza nulla statuire in ordine alla giurisdizione” .»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2168 del 16/04/2010 - Relatore: Raffaele Greco -
Presidente: Pier Luigi Lodi

Sintesi:

Le ordinanze contingibili e urgenti sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità.

Estratto: «3. Innanzi tutto, va respinto il primo motivo di appello, con il quale l’Amministrazione lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti la circostanza, evidenziata dall’Amministrazione, che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ottemperanza a prescrizioni del giudice civile non comporta ex se che spetti al giudice ordinario anche la cognizione delle controversie inerenti alla sua legittimità. Al contrario, detto provvedimento risulta soggetto alla giurisdizione amministrativa sia che lo si consideri, con il primo giudice, atto di esercizio di potestà espropriativa (operando in tal caso la giurisdizione esclusiva ex art. 34, d.lgs. 31 marzo 1998, nr. 80) sia che lo si ritenga effettivamente rientrante nel novero delle ordinanze contingibili e urgenti, le quali sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità (oltre che di merito, ai sensi degli artt. 7 della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, e 1 del r.d. 26 giugno 1924, nr. 1054).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.616 del 12/03/2010 - Relatore: Mauro Gatti -
Presidente: Elena Quadri

Sintesi:

In relazione alle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal sindaco, quale ufficiale di Governo, a tutela dell’incolumità pubblica, sussiste la giurisdizione di merito del giudice amministrativo.

Estratto: «Con una seconda eccezione l'Amministrazione resistente richiede una pronuncia di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui si contesta il quantum delle spese addebitate alla ricorrente, comprendenti non solo quelle relative alla manodopera per lo sbarramento delle strade, ma anche quelle per l'acquisto delle strutture necessarie. L'eccezione è infondata. In relazione alle ordinanze contingibili e urgenti emesse dal sindaco, quale ufficiale di Governo, a tutela dell'incolumità pubblica, sussiste la giurisdizione di merito del giudice amministrativo, in virtù del combinato disposto dell'art. 7, l. Tar, e dell'art. 1, t.u. n. 1058 del 1924, in quanto l'art. 7, l. Tar, nel prevedere i casi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo, richiama il citato art. 1, il quale, a sua volta, prevede la giurisdizione di merito, tra l'altro, sui "ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal sindaco nelle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati" (Consiglio Stato, sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1990).»

TAR BASILICATA n.334 del 13/06/2009 - Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente:
Antonio Camozzi

Sintesi:

Le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco ex art. 54 D.Lg.vo n. 267/2000 rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche laddove riguardino direttamente e/o abbiano diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche e/o sul loro utilizzo.

Estratto: «ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giurisdizione amministrativa di unico grado, "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", cioè i ricorsi contro tutti i provvedimenti lesivi di interessi legittimi che incidono sul regime delle acque pubbliche. Con la citata Ordinanza n. 2165 del 15.5.2008 le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno statuito che l'art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 va interpretato nel senso che la cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende anche ai provvedimenti amministrativi, che non costituiscono un esercizio di un potere attinente alla materia delle acque pubbliche, ma che comunque interferiscono sul regime delle acque pubbliche e/o incidono immediatamente sull'uso delle acque pubbliche. Pertanto, poiché le impugnate Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 D.Lg.vo n. 267/2000 Sindaco Comune di Rotonda n. 13 del 6.4.2008, n. 14 dell'8.4.2008, n. 15 dell'11.4.2008 e n. 18 del 6.5.2008 riguardano direttamente e/o hanno diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche e/o sul loro utilizzo, va dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 1, lett. a), R.D. n. 1775/1933 la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP

TAR VALLE D'AOSTA n.79 del 11/12/2013 - Relatore: Fabrizio Fornataro - Presidente: Paolo Turco

Sintesi:

La Giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle acque pubbliche comprende i ricorsi proposti contro provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e che concorrono, in concreto, a disciplinare direttamente la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o, infine, ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

Estratto: «Si è già evidenziato che l'impugnazione ha ad oggetto le determinazioni del Servizio valutazione ambientale della Regione Valle d'Aosta e il conseguente provvedimento dirigenziale n. 597, del 20 febbraio 2013, nella parte in cui decidono di non assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di derivazione d'acqua per gli aspetti diversi da quelli concernenti la pista di cantiere. L'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, attribuisce alla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti "i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti ... presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche". In ordine all'estensione della giurisdizione così definita, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, considera che, in mancanza di specificazioni ricavabili dalla norma, essa comprende i ricorsi proposti contro provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e che concorrono, in concreto, a disciplinare direttamente la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o, infine, ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. In particolare, si è precisato che ai fini dell'incidenza del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, occorre sia che gli atti provengano da un organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi nella materia, sia che incidano immediatamente sull'uso delle acque pubbliche, interferendo con tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (cfr. Cass. Civ., SS. UU., 29 gennaio 2002, n. 1148). Si tratta di un'interpretazione giustificata dalla ratio del sistema che è alla base del testo unico del 1933, che ha creato uno speciale organo di giurisdizione, nella composizione del quale confluiscono competenze tecniche e giuridiche, che la legge ha considerato necessarie per risolvere i problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche. Sono, invece, escluse dalla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque le controversie che non richiedono la particolare competenza ora indicata; come, ad esempio, quelle nelle quali si controverte sulla legittimità di atti compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica, anche se finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (per tali considerazioni si veda Cass. Civ., SS.UU., 21 giugno 2005, n. 13293; in argomento si consideri anche T.A.R. Valle d'Aosta, 4 dicembre 2012, n. 100). Proprio l'applicazione dei principi appena richiamati evidenzia che la controversia in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo compresa in quella del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Invero, il ricorso ha ad oggetto gli atti con i quali la Regione Valle d'Aosta ha escluso la sottoposizione a

valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Lys, di cui è pacifica la natura pubblica, sicché si tratta di determinazioni direttamente incidenti sul regime delle acque pubbliche, perché attengono alla realizzazione di un impianto di derivazione d'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica. In altre parole i provvedimenti gravati muovono dall'analisi dell'intervento da realizzare, che consiste in un'opera idraulica e ne condizionano l'effettiva realizzazione e le modalità di gestione, sicché si tratta di determinazioni connotate da una ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche e, pertanto, da ricondurre alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche (cfr. in argomento anche Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.2415 del 31/10/2013 - Relatore: Maurizio Santise -
Presidente: Domenico Giordano

Sintesi:

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque.

Sintesi:

L'art. 143 del T.U. sulle acque, ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato, circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

Sintesi:

La giurisdizione del TSAP è contrapposta per un verso, a quella del Tribunale Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche.

Estratto: «2. In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha precisato che sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino

L'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque (cfr., Cassazione civile sez. un., 19 aprile 2013, n. 9534).L'art. 143 del T.U. sulle acque ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato, circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr., Cass., sez. un., 337/2003).La giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993).La Corte di Cassazione ha poi ribadito che, in tema di diritti esclusivi di pesca, la giurisdizione riservata al tribunale superiore delle acque pubbliche dall'art. 143 r.d. n. 1175 del 1933, è limitata in base al collegamento a fattispecie tipiche qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per la loro emanazione e dalla autorità pubblica da cui promanano, ossia alla cognizione dei ricorsi proposti contro provvedimenti di revoca o di decadenza dei diritti su acque del demanio marittimo, fluviale, lagunare e, in genere, su ogni acqua pubblica, adottati dai ministeri competenti (cfr., Cassazione civile sez. un., 05 ottobre 2004, n. 19857).Nel caso di specie, il Consorzio con l'art. 16, co. 2 lett. d) e i) delle Nta, ha vietato la navigazione sul lago con ogni tipo di natante anche non a motore e fissato limiti ai diritti di derivazione dell'acqua dal Lago, facendo però salve le pregresse convenzioni. Con l'art. 18 delle NTA ha disposto che l'attività di pesca dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio di acqua e prioritariamente localizzarsi in corrispondenza dei pontili esistenti o previsti, evitando di interessare le formazioni a *Claudium Mariscus* e le principali fasce a canneto".Il provvedimento attiene alla disciplina delle Riserva Ambientale, rispetto alla quale i limiti al diritto di navigazione, di derivazione dell'acqua e di pesca hanno una rilevanza meramente accessoria, in quanto diretti esclusivamente a consentire la salvaguardia dell'ambiente.In ragione di tali considerazioni, è doveroso escludere che il provvedimento in argomento sia dotato di incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione, sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo.Tanto è sufficiente per affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella del Tribunale Superiore delle Acque (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678; C.d.S., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 gennaio 2010, n. 304; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 gennaio 2010, 78).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.10148 del 20/06/2012 - Relatore: Salvatore Salvago

- Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi:

L'art. 143 del T.U. sulle acque contrappone la giurisdizione del TSAP, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140 lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici; e per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche, alle relative aggiudicazioni, ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento della concessione.

Estratto: «2. Con il primo motivo la Regione, deducendo violazione dell'art. 143 del T.U. sulle acque; L. n. 205 del 2000, art. 7 e art. 133 Cod. proc. amm. censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della domanda della società al risarcimento del danno in seguito all'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti del 2001 e 2006, senza considerare: a) che tale potere non è attribuito al TSAP né dall'art. 143 del T.U. sulle acque che ne limita il sindacato giurisdizionale all'annullamento dei provvedimenti amministrativi impugnati; né tanto meno dalla L. n. 1031 del 1934, art. 7 (come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998 e dalla L. n. 205 del 2000) che tale potere ha devoluto esclusivamente ai TAR nell'ambito della loro giurisdizione di legittimità; b) d'altra parte il generale potere attribuito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 al giudice amministrativo di liquidare anche il risarcimento del danno, riguarda esclusivamente le materie per le quali sono state introdotte specifiche fattispecie di giurisdizione esclusiva, perciò non estensibili a quelle in cui è prevista la sola giurisdizione di legittimità; c) la nuova normativa del codice del processo amministrativo non è applicabile al caso concreto sia perché antecedente alla sua entrata in vigore, sia perché l'art. 208 compie un rinvio fisso alle norme del Titolo 3^a del capo 2^a del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. Tutte queste censure sono infondate. Non è anzitutto esatto che l'art. 143 del T.U. sulle acque abbia inteso limitare la giurisdizione di legittimità del TSAP ai soli giudizi impugnatori ("ricorsi contro i provvedimenti definitivi"), escludendo le azioni di accertamento e quelle di condanna al risarcimento del danno: posto che la norma ha invece inteso definire l'ambito di detta giurisdizione del giudice specializzato circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., sez. un., 337/2003; 493/2000; 457/2000; 10934/1997; 9430/1997; 10826/1993). E perciò contrapponendola, per un verso, a quella del Tribunale regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140 lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche: a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere

idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici. E per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR - Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione dell'appalto o all'affidamento della concessione (sent. 10934/1997; 8054/1997; 7429/1987): posto che è assolutamente estranea a ciascuna di queste controversie la esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, ed in esse viene in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento della concessione o dell'appalto. Nessuna delle disposizioni dell'art. 143 si riferisce invece ai limiti interni della giurisdizione del TSAP, o ne limita i poteri alle azioni di impugnazione: menzionati invece, come ha rilevato la Corte Costituzionale, perché il R.D. n. 1775 del 1933, ha disciplinato il rimedio in conformità al sistema - all'epoca vigente - dettato, per la giurisdizione generale di legittimità degli atti amministrativi, dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (R.D. n. 1054 del 1924). Il quale, in quanto diretto a regolare una giurisdizione generale, non legata cioè ad una determinata materia, era considerato il prototipo del sistema di giustizia amministrativa, cui è stata uniformata anche la disciplina speciale, in materia di acque pubbliche: non ravvisandosi evidentemente, in ragione della sua specialità, alcuna ulteriore esigenza di differenziazione oltre quella che richiedeva la particolare competenza tecnica di un giudice (amministrativo) specializzato.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.4905 del 30/05/2012 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi:

La materia delle acque pubbliche è quella ricavabile dall'esame del complesso delle disposizioni in cui essa si articola, condotto - per quel che riguarda la discriminazione fra la giurisdizione del T.S.A.P. e quella del G.A. da un lato e fra la giurisdizione del T.S.A.P. e la giurisdizione del G.O. (eventualmente del g.o. specializzato qual'è il T.R.A.P.) dall'altro - in base al principio che il provvedimento amministrativo deve comunque riferirsi ad un'opera o ad un'attività necessaria per l'utilizzazione delle acque pubbliche e che la situazione soggettiva dedotta in giudizio sia di interesse legittimo.

Sintesi:

La materia delle acque pubbliche include quindi, in primis i fatti e gli atti relativi al sorgere, al decorso ed all'utilizzazione delle acque pubbliche sotto l'aspetto quantitativo e distributivo ed alle opere idrauliche inerenti.

Estratto: «2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come eccepito dal resistente. Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte regolatrice, a norma dell'art. 143 del t.u. approvato con R.D. n. 1775 del 1933, appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - fra l'altro - i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i "provvedimenti definitivi" presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche". La

giurisprudenza ha sempre interpretato la norma nel senso che, per ricadere nella cognizione del T.S.A.P. in unico grado, il ricorso deve rivolgersi contro un provvedimento della p.a. che incide “direttamente” sul regime delle acque pubbliche (così, in termini, Cass. civ., sez. un., 4 agosto 1992, n. 9242). E sempre la Corte di Cassazione ha chiarito che la “materia delle acque pubbliche” è quella ricavabile dall'esame del complesso delle disposizioni in cui essa si articola, “condotto - per quel che riguarda la discriminazione fra la giurisdizione del T.S.A.P. e quella del giudice amministrativo da un lato e fra la giurisdizione del T.S.A.P. e la giurisdizione del giudice ordinario (eventualmente del g.o. specializzato qual'è il T.R.A.P.) dall'altro - in base al principio che il provvedimento amministrativo deve comunque riferirsi ad un'opera o ad un'attività necessaria per l'utilizzazione delle acque pubbliche e che la situazione soggettiva dedotta in giudizio sia di interesse legittimo” (così ancora la Cass. civ., da ultimo cit..). Sotto questo profilo giova ricordare, ai fini che qui interessano, che il testo unico dichiara pubbliche le acque estratte dal sottosuolo che abbiano attitudine ad uso di generale interesse (art. 1) ed assoggetta alla competenza dei tribunali delle acque le controversie ad esse relative che interessino la pubblica amministrazione (art. 144). La materia delle acque pubbliche include quindi, “in primis” i fatti e gli atti “relativi al sorgere, al decorso ed all'utilizzazione delle acque pubbliche sotto l'aspetto quantitativo e distributivo - ed alle opere idrauliche inerenti”. Con particolare riferimento agli acquedotti è sempre la Cassazione civile a ricordare che l'esercizio dei poteri pubblici che presiedono al buon governo delle acque, appartiene alla cognizione del T.S.A.P. (Cass. civ., sez. I[^], 21 maggio 2004, n. 9800). Per quanto occorrer possa, di analogo avviso è la giurisprudenza amministrativa (cfr., fra le tante, TAR Bari, sez. II[^], 2.12.2010, n. 4059, e TAR Lazio, Roma, sez. I[^], 1.12.2010, n. 34860). Nel caso di specie, attraverso l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, il Comune di Tarquinia ha avocato a sé il servizio pubblico di erogazione di acqua potabile e il connesso servizio di depurazione, ordinando alla Smartre di riconsegnare, tra gli altri, anche gli impianti di emungimento di acqua dai pozzi. Ha quindi adottato un atto che incide “direttamente” sul regime delle acque pubbliche, in relazione al quale sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.58 del 17/01/2011 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Stefano Tenca

Sintesi:

Il Tribunale superiore delle acque è invece un giudice amministrativo speciale, non dipendente da detto Consiglio superiore e mantenuto in esistenza ai sensi della VI disposizione finale della Costituzione stessa, come si ricava anche dal terzo comma del citato art. 143, che chiama a farne parte magistrati del Consiglio di Stato.

Estratto: «Come è parimenti noto, la natura giuridica di tali organi giurisdizionali è differente, poiché il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce un organo specializzato dell'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 102 Cost., in quanto, pur conoscendo di controversie particolari, dipende pur sempre in via funzionale dal Consiglio superiore della Magistratura; il Tribunale superiore delle acque è invece un giudice amministrativo speciale, non dipendente da detto Consiglio superiore e mantenuto in esistenza ai sensi della VI disposizione finale della Costituzione stessa, come si ricava anche dal terzo comma del citato

art. 143, che chiama a farne parte magistrati del Consiglio di Stato: per la distinzione, si veda, fra le molte, Cass. civ. S.U. 30 luglio 2007 n°16798.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1327 del 14/05/2013 - Relatore: Gustavo Giovanni Rosario Cumin - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi:

L'ordinanza contingibile e urgente che ingiunge il ripristino di un argine crollato va impugnata avanti il T.S.A.P..

Estratto: «Con ordinanza n. 2 del 17/01/2011 adottata a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 54 del 267/2000 il Sindaco del Comune di Ve. ingiungeva alla R. di provvedere al ripristino delle opere dalla stessa in precedenza realizzate a protezione dell'alveo del torrente Senia, in relazione agli eventi alluvionali del 12/11/2010. Il Sindaco del precitato comune, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti pel tramite di consulenza commessa al geologo Dott. M.O., riteneva infatti di dover ascrivere il verificarsi di quelli alla cattiva realizzazione degli interventi menzionati in precedenza da parte di R. - piuttosto che al pessimo stato dell'alveo del precitato torrente nel tratto compreso fra la realizzazione delle precitate opere di regimazione da parte di R. e la sua foce, per incuria dei Comuni di Ve. e di Va. preposti alla cura della sua integrità, secondo quanto invece sostenuto da R.. (omissis)Il Collegio, in base alla proposta eccezione di parte, è innanzitutto tenuto a verificare la sussistenza della propria giurisdizione, con particolare riguardo a quella, finitima, del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche, cui risultano attribuite, a norma della lettera a) del primo comma dell'art. 143 del R.D. n. 1775/1933, le controversie in materia di "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche". Nel caso di specie, malgrado il carattere contingibile ed urgente del provvedimento oggetto d'impugnativa - che non vale però a mutarne l'intrinseco contenuto -, sussiste l'eccezione difetto di giurisdizione dato che, per giurisprudenza consolidata, "devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore anche i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, attengano comunque all'utilizzazione di detto demanio idrico, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche" (Cass. Civ., SS.UU., ord. 26 luglio 2002, n. 11099; ma analogamente Cass. Civ., SS.UU., sent. 27 aprile 2005, n. 8696, e T.A.R. Valle D'Aosta, sent. 4 dicembre 2012, n. 100). Da ultimo il Cons. di Stato, ha avuto modo di affermare che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o

modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cons. di Stato, n 928 - 21 febbraio 2012 - Sez. V che conferma T.A.R. Molise 6 giugno 2007 n. 496; cfr. anche Cass. civ., SS.UU., 30 novembre 2008 n. 27528).Di conseguenza il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto della propria giurisdizione declinandola in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, presso cui il giudizio potrà essere assunto nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 C.P.A.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.86 del 14/01/2011 - Relatore: Silvio Lomazzi - Presidente: Angela Radesi

Sintesi:

La controversia relativa alla legittimità di un'ordinanza contingibile e urgente che ex art. 54 d. lgs. 267/2000, ordina la rimozione di opere che presentano pericoli per gli argini di un fosso appartengono alla giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «In data 20 maggio 2010 il Comune di Rignano sull'Arno emetteva ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000, nei confronti della Fotoincisioni Tanini snc, proprietaria di due fabbricati ad uso artigianale, in catasto al foglio 7, particella 20, sub 501 e 507, prospicienti il fosso di Castiglionchio, per la demolizione dei piazzali a copertura del predetto fosso che consentono l'accesso ai suindicati immobili, l'apposizione di transenne all'area, lo smaltimento del materiale di risulta, la presentazione della conseguente relazione attestante l'eliminazione del pericolo; il Comune richiama un proprio precedente sopralluogo, effettuato unitamente ai tecnici della Provincia, ove era stata riscontrata la precarietà delle coperture, con materiale degradato, con pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un altro sopralluogo dei Vigili del Fuoco che verificavano l'avvenuta intubatura del fosso, con acqua che fuoriusciva ad alta velocità ed erodeva la sponda, togliendo appoggio alle strutture portanti delle coperture, con effettuazione dunque di un primo intervento cautelativo sull'area; l'Amministrazione di Rignano inoltre faceva riferimento all'approvazione, con delibera g.c. n.20 del 18 marzo 2010, di un progetto preliminare per la messa in sicurezza dei luoghi, rilevando parziali cedimenti delle strutture e fenomeni di scalzamento ed erosione degli argini, condizioni aggravate dall'intensificarsi delle precipitazioni atmosferiche.La Società impugnava la predetta ordinanza, premettendo la carenza di potere dell'Amministrazione e deducendo nel merito la violazione dell'art.54 del D.Lgs. n.267 del 2000 nonché l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e di motivazione.Il Comune si costituiva in giudizio ribattendo nel merito ai motivi di ricorso e chiedendo il rigetto dell'impugnativa.Nella camera di consiglio del 22 ottobre 2010, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale ha provocato la discussione tra i contendenti sulla questione della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art.73, comma 3 c.p.a. e quindi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito, sentite sul punto le parti costituite.Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo munito della stessa, ai sensi dell'art.143 del R.D. n.1775 del 1933, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. art.11, comma 1 c.p.a. e già art.59 Legge n.69 del 2009 e Corte Cost. n.77 del 2007), trattandosi di un atto che riveste un'incidenza immediata e diretta sul regime delle

acque pubbliche (cfr. Corte Cass., SS.UU. n.9149 e n.10845 del 2009; Cons. Stato, IV, n.4306 del 2009; T.S.A.P. n.151 del 2009).»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.670 del 26/03/2009 - Relatore: Vito Mangialardi - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi:

Sulle ordinanze contingibili ed urgenti sussiste giurisdizione estesa al merito, per cui detti provvedimenti possono essere pienamente sindacati dal g.a. con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle eventuali disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate.

Estratto: «B) Va premesso che l'atto ora gravato si ravvisa quale Ordinanza con tingibile ed urgente assunta dal Sindaco di Bisceglie ai sensi dell'art. 50 del T.U.; per dette Ordinanze sussiste giurisdizione estesa al merito (ex multis Tar Salerno, Sez. I, 15 dic. 2006 n. 2216; CdS Sez. VI, 16 aprile 2003 n. 1990) per cui detti provvedimenti possono essere pienamente sindacati dal g.a. con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle eventuali disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate. Va altresì aggiunto che ancorché il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti permetta anche la imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l'esercizio di tale potere non può dirsi prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità la quale non sia fronteggiabile con ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di istruttoria.»

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.4827 del 22/12/2010 - Relatore: Gabriella Guzzardi - Presidente: Gabriella Guzzardi

Sintesi:

Va affermata la legittimazione passiva dell'amministrazione comunale in ordine a domande di risarcimento di danni derivanti da ordinanze contingibili e urgenti (nella fattispecie: provvedimenti di limitazione del traffico), in quanto, pur agendo il sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso con la conseguente responsabilità del comune, e non dello Stato, degli atti posti in essere dal sindaco nella suddetta qualità

Estratto: «Sotto altro aspetto viene eccepita la inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ai Ministeri competenti (Ministero Navigazione e Trasporti, ministero Ambiente e territorio, Ministero Salute) ai quali è direttamente riconducibile l'attività posta in essere dal sindaco in qualità di ufficiale del governo. Anche l'eccezione ora all'esame è infondata, in quanto i Ministeri sopra indicati, per le considerazioni che si vanno a svolgere non sono

passivamente legittimati alle azioni di annullamento e di risarcimento, e pertanto non costituiscono parte necessaria del giudizio. Conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con sent. n. 4529 del 13/07/2010, che pienamente si condivide, “ va affermata la legittimazione passiva dell'amministrazione comunale in ordine a domande di risarcimento di danni derivanti da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto, pur agendo il sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso con la conseguente responsabilità del comune, e non dello Stato, degli atti posti in essere dal sindaco nella suddetta qualità (seppur con un diverso percorso argomentativo alle stesse conclusioni è giunto Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2007 , n. 4448, con cui è stata affermata la legittimazione passiva del solo comune per l'azione di annullamento degli atti posti in essere dal sindaco quale ufficiale del governo sulla base di considerazioni estese anche alla domanda di risarcimento, pur non escludendo, a priori, una responsabilità dello Stato per i danni cagionati dall'esercizio del potere di ordinanza sindacale, basata su un titolo diverso da quello dell'imputazione soggettiva dell'atto)”.»

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.1225 del 26/04/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi:

Le garanzie di cui all'art. 7 legge n. 241/1990 risultano incompatibili con l'urgenza di provvedere che caratterizza le situazioni in cui l'Amministrazione faccia ricorso a poteri contingibili ed urgenti.

Estratto: «In ordine al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, deve richiamarsi il costante e condivisibile insegnamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Tar Potenza, Sez. I, n. 543/2012 e Cons. St., Sez. V, n. 5807/2009) secondo cui le garanzie di cui all'art. 7 legge n. 241/1990 risultano incompatibili con l'urgenza di provvedere che caratterizza le situazioni in cui l'Amministrazione faccia ricorso a poteri contingibili ed urgenti. Né può ritenersi che l'Amministrazione non abbia tenuto conto dell'interesse della ricorrente a disporre del fondo, come risulta dall'ampio corredo motivazionale dei provvedimenti impugnati, in cui si evidenzia, con dovizia di argomentazioni e puntuale indicazione delle circostanze di fatto, l'interesse pubblico assolutamente prevalente a neutralizzare la situazione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica determinata dall'impossibilità per i Comuni interessati e per la stessa Provincia di provvedere diversamente allo smaltimento dei rifiuti raccolti.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.1461 del 14/05/2010 - Relatore: Gianluca Bellucci - Presidente:
Angela Radesi

Sintesi: